

162.000 e dal 160.000 a 200.000 il prezzo degli appartamenti del piano attico;

2°) versamento all'Istituto di una somma pari al 60% dei prezzi indicati nel piano di cui al precedente n.1, e che si prevede potranno ricavarsi dalle singole vendite degli appartamenti.

Il detto 60% dei prezzi indicati sarà versato all'Istituto, anche se i prezzi di vendita dovessero risultare inferiori o superiori a quelli previsti.

3°) imputazione delle somme, che saranno man mano versate all'Istituto, in conto di quanto dovuto dagli eredi Borrelli in dipendenza del contratto di mutuo a suo tempo stipulato, salvo ad addivenire al preciso conguaglio, per il saldo completo del credito dell'Istituto, in occasione delle ultime vendite.

4°) Consenso, da parte dell'Istituto, alla cancellazione dell'ipoteca dei singoli appartamenti, in sede di vendita.

5°) Obbligo, per i mutuatari, di riportare il nulla osta dell'Istituto, prima di addivenire alla firma di compromessi o di contratti di vendita degli appartamenti in questione.

Il Direttore sottopone gli accordi, come sopra raggiunti, al Comitato e al Consiglio con preghiera di volere, in caso di accoglimento, approvare la seguente deliberazione formale:

"Il Consiglio,

Udita la relazione del Direttore Generale circa la sistemazione del debito degli Eredi Borrelli verso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in dipendenza del contratto di mutuo 8 luglio 1927, a rogito Notaio Varcasia:

1°) - accoglie la proposta di sistemazione;

2°) - autorizza:

a) il frazionamento del mutuo, di cui all'atto 8 luglio 1927, a rogito Notaio Varcasia, nonchè della ipoteca iscritta, presso

